

SANATORIE E DEFINIZIONI NELLA FINANZIARIA 2023

**Marco ANDREONE
Roberto D'AMICO
Emanuele MUGNAINI**

art. 38 - definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni

- ❑ fattispecie: somme dovute a seguito del controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/73 e art. 54-bis d.P.R. n. 633/73 delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021. (Comunicazioni di irregolarità – c.d. avvisi bonari)
- ❑ comunicazioni agevolabili:
 - quelle ricevute successivamente alla data di entrata in vigore della legge;
 - quelle ricevute prima della data di entrata in vigore della legge, purché il termine di trenta giorni per il pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della norma;
 - rateizzazioni in corso per le rate ancora da corrispondere alla data di entrata in vigore della norma
- ❑ modalità di definizione: pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi (anche di rateazione, in caso di pagamento rateale) e delle somme aggiuntive. Sanzioni dovute nella misura del **tre per cento**, senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo
- ❑ versamento: in un' unica soluzione o rateizzato (venti rate trimestrali di pari importo). Viene eliminato il limite di 8 rate trimestrali per gli importi inferiori a 5 mila euro

art. 38 - definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni

- ❑ rateizzazioni in corso: - periodo di rateazione esteso fino a un massimo di venti rate trimestrali di pari importo anche nei casi in cui, secondo le disposizioni previgenti, era ammessa solo la rateazione fino a un massimo di otto rate;
 - le sanzioni sono dovute nella misura del 3% senza alcuna riduzione, sulle imposte residue non versate o versate in ritardo. Restano dovuti gli interessi (anche di rateazione);
 - non sembra esserci nessuna limitazione a specifici periodi d'imposta
- ❑ mancato pagamento: la definizione non produce effetti e si procede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute con l'applicazione della sanzione nella misura ordinariamente prevista. (30%)
- ❑ somme già versate: restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili

art. 38 - definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni

- ❑ modifiche a «regime» : - eliminato dall'art.3bis c.1 dlgs. 462/97, l'inciso secondo cui per importi inferiori a 5 mila euro la rateizzazione può essere fatta fino a 8 rate trimestrali (valido sia per liquidazione automatiche 36-bis che controllo formale 36-ter);
 - limitatamente alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato (36-bis DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72) è differito di un anno il termine per la notifica delle cartelle di pagamento relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019. In altri termini, l'anno 2019 (dichiarazione presentata nel 2020) non scadrà il 31 dicembre 2023, ma il 31 dicembre 2024

art. 39 - regolarizzazione irregolarità formali

- ❑ fattispecie: irregolarità, infrazioni e inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e IRAP commesse fino al 31 ottobre 2022
- ❑ regolarizzazione: versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d’imposta in due rate di pari importo entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024 e rimozione delle irregolarità od omissioni
- ❑ esclusioni: - atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato (c.d. *voluntary disclosure*);
- per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato (quadro W);
- violazioni già contestate in atti divenuti definitivi
- ❑ termini di decadenza: i termini per l’emissione di atti di contestazione o di irrogazione di sanzioni per violazioni formali, commesse fino al 31 ottobre 2022, e contestate con pvc, sono prorogati di due anni (deroga allo statuto del contribuente art. 3, comma 3 della legge 27 luglio 2000 n. 212).

art. 40 - ravvedimento speciale delle violazioni tributarie

- ❑ fattispecie: qualsiasi **violazione sostanziale** su tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate - violazioni diverse da quelle formali e da quelle oggetto del controllo automatizzato delle dichiarazioni, relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti. La regolarizzazione non è consentita per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello stato (non è possibile sanare il quadro W). *
- ❑ regolarizzazione: consiste nel versamento in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2023 o in otto rate trimestrali (le rate successive alla prima scadenti il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, maggiorate dell'interesse al saggio legale), di 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti e con la rimozione delle irregolarità od omissioni
- ❑ condizione: è necessario che le violazioni **non** siano già contestate prima della data di pagamento, con atto di liquidazione – di accertamento o di recupero – di contestazioni e di irrogazione delle sanzione – comunicazioni ex art. 36 ter DPR 600/73.

() esclusa omessa dichiarazione in base ad emendamento governativo*

art. 40 - ravvedimento speciale delle violazioni tributarie

- ❑ mancato pagamento: il mancato versamento, anche parziale, alle prescritte scadenze delle somme dovute, determina la decadenza della rateazione – iscrizione a ruolo per il residuo di imposte, interessi e sanzioni al 30%;
 - ❑ termini di decadenza: la cartella di pagamento che scaturisce dal venir meno della rateazione, deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione
- Esempio: contribuente che non ha fatturato e non ha dichiarato talune operazioni.
E' possibile sanare sia la violazione dell'articolo 6 comma 1 del DLgs 471/97, pagando una sanzione pari al 5% per ciascuna operazione (90/18), sia la sanzione da dichiarazione infedele sempre pari al 5% (90/18).
Rientrano anche le violazioni emergenti dal controllo formale ex art. 36 ter del DPR 600/73, quindi, l'indebita fruizione di detrazioni d'imposta e di deduzione. La sanzione in questo caso sarebbe 1,67% (30/18) .

art. 41 - adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

- ❑ fattispecie: tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate – definizione agevolata degli atti del procedimento adottati dall’Agenzia delle Entrate - Adesione rafforzata – Acquiescenza rafforzata.
- ❑ **accertamenti con adesione** di cui agli articoli 2 e 3 del D.lgs, n. 218/97 relativi a:
 - P.V.C. redatti e consegnati entro la data del 31 marzo 2023;
 - avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e liquidazione purché non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della legge, nonché quelli notificati successivamente, ma entro il 31 marzo 2023;
 - inviti al contraddittorio di cui all’articolo 5-ter del D.lgs, n. 218/97, notificati entro il 31 marzo 2023
- ❑ **avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione, atti di recupero** purché non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata di entrata in vigore della legge, nonché quelli notificati successivamente dall’Agenzia delle Entrate successivamente, ma entro il 31 marzo 2023.

art. 41 - adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

- ❑ non rientrano pertanto nella definizione gli atti per i quali, entro la data di entrata in vigore della norma:
 - è stato presentato ricorso (in tal caso si può comunque beneficiare della definizione delle liti pendenti);
 - è già spirato il termine per il ricorso (in tale caso non sembra ipotizzabile considerare l'effetto sospensivo di 90 giorni derivanti dalla domanda di accertamento con adesione ex artt. 6 e 12 del D.lgs. n. 218/97)

- ❑ beneficio: consiste nella possibilità di definire ex art. 15 D.lgs. n. 218/97 con il pagamento delle sanzioni nella misura di un diciottesimo (e non nella consueta misura di 1/3) del minimo previsto dalla legge, per quanto riguarda gli accertamenti con adesione, e delle sanzioni irrogate per quanto riguarda gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione e degli atti di recupero (facendo il caso della dichiarazione infedele, la sanzione diventa pari al 5% (90/18) in luogo del 30% (90/3)).

art. 41 - adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

perfezionamento della definizione:

- versamento in unica soluzione entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto, in analogia con la disciplina a regime;
- pagamento rateale (prima rata entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto) con un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre con applicazione degli interessi al tasso legale sulle rate successive alla prima.
- NON è ammessa la compensazione con crediti disponibili in F24.
- il perfezionamento, stante il richiamo all'art.15 del D.Lgs 218/97, dovrebbe avvenire con il pagamento dell'intera somma o con il pagamento della prima rata.

esclusione:

- atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato;
- non sembra rientrano nella definizione gli atti di contestazione di sole sanzioni ex art. 16 del DLgs

art. 42 - definizione agevolata delle controversie tributarie

- ❑ fattispecie: controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello pendente presso la Corte di cassazione e anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della legge
- ❑ esclusioni: controversie riguardanti:
 - a) risorse proprie tradizionali previste da decisioni Euratom e imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione
 - b) somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato
- ❑ modalità: pagamento di un importo pari al valore della controversia (comma 2 dell'articolo 12 del d.lgs. n. 546/92) nelle seguenti misure:
 - ricorso notificato ma non ancora depositato: 100%
 - ricorso pendente nel primo grado: 90%
 - sentenza di Cassazione con rinvio: 90%
 - ricorso pendente nel secondo grado: 100% soccombenza contribuente in primo grado
 - ricorso pendente nel secondo grado: 40% soccombenza Agenzia delle entrate in primo grado
 - ricorso pendente in cassazione: 15% soccombenza Agenzia delle entrate in secondo grado
 - ricorso pendente in cassazione: 5% soccombenza Agenzia delle entrate in primo e secondo grado
 - in caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'Agenzia delle entrate, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta per la parte di atto annullata.
- ❑ modalità: controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo: pagamento del 15% in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia - con il pagamento del 40% negli altri casi

art. 42 - definizione agevolata delle controversie tributarie

- ❑ condizione: ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente disposizione - alla data della presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva
- ❑ perfezionamento: presentazione per ciascuna controversia autonoma di una distinta domanda di definizione e pagamento degli importi dovuti entro il 30 giugno 2023 in unica soluzione o, se importi superiori a mille euro, in modo rateale in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, maggiorati degli interessi legali, scadenti il 30/06, 30/09, 20/12 e 31/03 di ciascun anno - con il pagamento della prima rata si perfeziona - è esclusa la compensazione – senza importi da versare basta la domanda - scomputo degli importi versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio – eventuale eccedenza non rimborsabile - definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente
- ❑ sospensione giudizi: fino al 10 luglio 2023 non automatica ma solo con apposita richiesta al giudice e dichiarando di volersi avvalere della definizione - fino al 31 dicembre 2024 con deposito copia della domanda e del versamento degli importi dovuti o della prima rata
- ❑ sospensione termini impugnazioni: che scadono tra la data di entrata in vigore della norma e il 31 luglio 2023 - per nove mesi
- ❑ enti territoriali: possono stabilire, entro il 31/03/2023, l'applicazione delle disposizioni alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale

art. 43 - conciliazione agevolata delle controversie tributarie

- ❑ fattispecie: alternativa alla definizione agevolata – riduzione delle sanzioni a 1/18
- ❑ esclusioni: controversie riguardanti:
 - a) risorse proprie tradizionali previste da decisioni Euratom e imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione
 - b) somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato
- ❑ perfezionamento: pagamento entro venti giorni degli importi dovuti o della prima rata – pagamento rateale in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, maggiorati degli interessi legali, scadenti entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata – esclusione della compensazione
- ❑ mancato pagamento: delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, decadenza dal beneficio e iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione del 30%

art. 44 - rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in cassazione

- ❑ fattispecie: in alternativa alla definizione agevolata di cui all'art. 42 e a quella prevista dall'art. 5 L. 130/2022, rinuncia al ricorso per cassazione a seguito di un accordo transattivo di tutte le pretese fiscali
- ❑ esclusioni: controversie riguardanti:
 - a) risorse proprie tradizionali previste da decisioni Euratom e imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione
 - b) somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato
- ❑ perfezionamento: sottoscrizione della definizione transattiva e pagamento integrale delle somme dovute entro 20 giorni delle somme dovute per le imposte, le sanzioni ridotte ad 1/18 del minimo oltre a interessi e accessori – nessuna rateizzazione – esclusione della compensazione – no rimborso eventuale eccedenza

art. 45 - regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale

- ❑ fattispecie: con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, regolarizzazione omessi o carenti versamenti rate successive alla prima, scadute alla data di entrata in vigore della norma e per le quali non sia stata notificata la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione, a seguito di:
 - accertamento con adesione
 - acquiescenza degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione e degli atti di recupero
 - reclamo o mediazione,
 - accordi di conciliazione di cui agli articoli 48 e 48-bis del d.lgs n. 546/92
- ❑ modalità definizione: integrale versamento di quanto dovuto in unica soluzione, entro il 31/03/2023 ovvero in rate (fino a 20) maggiorate di interesse al saggio legale, nelle seguenti date 30/06, 30/09, 20/12 e 31/03 - esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 del d.lgs n. 241/97
- ❑ mancato pagamento: decadenza – iscrizione a ruolo per il residuo di imposte, interessi e sanzioni al 30%;
- ❑ termini di decadenza: in caso di decadenza dal beneficio la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione

art. 46. - stralcio dei carichi fino a mille euro, affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015

- ❑ fattispecie: automatico annullamento, alla data del 31 gennaio 2023*, di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi in definizioni relative a precedenti norme agevolative – fino alla data di estinzione è sospesa la riscossione
- ❑ fattispecie: esclusi debiti per:
 - a) risorse proprie tradizionali previste da decisioni Euratom e imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione
 - b) somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato
 - c) crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti
 - d) multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali condanna
 - e) sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

() 31/03/2023, in base ad emendamento governativo*

art. 47 - definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 01/01/2000 al 30/06/2022

❑ fattispecie: rientrano nella previsione:

- debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01/01/2000 al 30/06/2022
- debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio e strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale (nel caso di procedura concorsuale e di tutte le procedure di composizione negoziata della crisi d'impresa per le somme per aderire alla definizione si applica la disciplina dei crediti preeducibili)
- sanzioni per violazioni del codice della strada limitatamente agli interessi e agli aggi
- somme dovute per adesioni a precedenti istituti agevolativi risultate inefficaci
- debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dagli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza e casse previdenziali professionali

❑ fattispecie: esclusi debiti per:

- a) risorse proprie tradizionali previste da decisioni Euratom e imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione
- b) somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato
- c) crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti
- d) multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali condanna
- e) sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

art. 47 - definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 01/01/2000 al 30/06/2022

- ❑ **modalità definizione:** pagamento somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento al netto di interessi e sanzioni, interessi di mora, somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio - pagamento in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023 ovvero in rate (fino a 18) maggiorate di interesse al 2% anno: prima e seconda di importo pari al 10 per cento scadenti rispettivamente il 31/07/2023 e 30/11/2023 - restanti, di pari ammontare, scadenti il 28/02, 31/05, 31/07, 30/11 di ciascun anno a decorrere dal 2024
- ❑ **modalità definizione:** dati necessari a individuare i carichi definibili forniti dall'agente della riscossione nell'area riservata del proprio sito internet / manifestazione della volontà del debitore di definizione con apposita dichiarazione telematiche entro il 30/04/2023 / impegno a rinunciare a eventuali giudizi pendenti, aventi ad oggetto i carichi / sospensione giudizio / estinzione giudizio con perfezionamento / somme versate a qualsiasi titolo anteriormente restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili
- ❑ **effetti della presentazione della dichiarazione:**
 - a) sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
 - b) sospesi, fino al 31/07/2023, obblighi per precedenti dilazioni in essere – dal 31/07/2023 revocati;
 - c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche;
 - d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
 - e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate (con il pagamento delle prime due rate sono estinte), salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
 - f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di compensazioni (art. 28-ter d.P.R. 602/73) e disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni (art. 48-bis d.P.R. 602/73)
 - f) rilascio del DURC a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della suddetta definizione agevolata

***art. 47 - definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 01/01/2000 al
30/06/2022***

- modalità definizione: Entro il 30 giugno 2023 l'agente della riscossione comunica ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute

- cessazione effetti: mancato o insufficiente o tardivo versamento superiore a cinque giorni